

CONVEGNI

CIRO GRANDI

Mediazione e deflazione penale: spunti per l'inquadramento di una relazione problematica*

Alla mediazione può essere assegnata una primaria finalità deflattiva? O, piuttosto, la deflazione va percepita quale auspicabile "effetto collaterale" della mediazione, i cui scopi preminenti, tuttavia, restano altri? Con l'obiettivo finale di rispondere a questi interrogativi, in via propedeutica si ripercorrono le logiche fondative della mediazione penale, se ne sottolineano le molteplici e variabili potenzialità deflattive, e se ne rileva criticamente il ricorso ancora assai modesto nell'ordinamento interno.

The Complex Interplay between Mediation in Criminal Justice and Penal Deflation

Can penal deflation be the primary purpose of mediation? Or, rather, is deflation to be perceived as a desirable "side effect" of mediation, the primary aims of which, however, remain others? With the final objective of answering these questions, the author examines the ratio underlying the resort to mediation in criminal justice, describes the variable positive effects of mediation itself on penal deflation, and criticizes its very modest role in the Italian legal system.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Logiche fondative e finalità della mediazione penale: uno sguardo d'insieme. - 2.1. L'abolizionismo e il ritorno alla giustizia "di comunità". - 2.2. La diversificazione della risposta penale al problema della criminalità: l'abbandono della prospettiva castigo-centrica a favore della prospettiva dialogico-riparativa. - 2.3. La giustizia riparativa, e la mediazione in particolare, quali strumenti ideali per la salvaguardia degli interessi della vittima. - 2.4. Conclusioni provvisorie. 3. I possibili effetti deflattivi della mediazione penale. - 3.1 Cenni di diritto comparato. - 3.2. La mediazione nell'ordinamento italiano: tra spazi angusti... - 3.3. ... occasioni mancate... - 3.4. ...e supplenza della prassi (in ambito minorile). - 4. Conclusioni.

1. *Premessa.* La mediazione viene sovente iscritta nel vasto campionario degli strumenti propedeutici alla *deflazione*¹, obiettivo inseguito con crescente insistenza dal legislatore penale negli anni scorsi². Le ragioni appaiono lineari: il

* Versione ampliata, aggiornata e corredata di note del testo della relazione al convegno "Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia" (26 marzo 2019, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa), destinata all'omonimo volume *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia*, a cura di De Francesco, Gargani, Marzaduri, Notaro, Torino, 2019; un vivo ringraziamento ai Curatori per aver autorizzato questa ulteriore pubblicazione.

¹ In questo senso v., per tutti, PAVARINI, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bologna, 2013, 160 ove si sottolinea come la mediazione sia funzionale alla «implementazione di modalità ritenute deflattive rispetto a quelle più proprie e tradizionali di gestione dei conflitti».

² Sia sufficiente ricordare, per limitarsi agli interventi dotati di maggiore sistematicità, la l. 28.4.2014 n. 67, sulla quale v., per tutti, DE FRANCESCO, *Una "novella" al passo coi tempi? Brevi considerazioni sulle diverse "anime" della legge n. 67/2014, nella prospettiva della riforma penale*, in www.la legislazione penale.eu, 21.9.2015; GARGANI, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di*

ricorso alla mediazione produce la fuoriuscita della gestione del conflitto scaturito dalla commissione del reato dal canale procedimentale ordinario, sortendo un effetto decongestionante sull'intero sistema della giustizia penale.

Eppure, i rapporti tra mediazione e deflazione penale non mancano di presentare profili di ambiguità.

In prima battuta, va ricordato sin d'ora come i precorsi di mediazione possano inserirsi pressoché in ogni ingranaggio del meccanismo procedimentale, con risultato deflattivo assai variabile e oscillante tra due poli: la mediazione quale alternativa radicale al procedimento (come forma di *diversion*) garantisce un sgravio secco dei carichi pendenti; all'opposto, il ricorso a tale istituto soltanto durante la fase esecutiva della pena, o addirittura *dopo* l'espiazione di quest'ultima, implica invece un *aumento* delle risorse complessivamente investite dal sistema³.

In seconda battuta, occorre però interrogarsi sull'opportunità di subordinare la scelta sul *se* e sul *come* potenziare il ricorso alla mediazione nell'ordinamento penale alla stima degli effetti deflattivi che essa è in grado di generare.

In breve: alla mediazione può essere *assegnata* una – primaria – *finalità* deflattiva⁴? O piuttosto la deflazione va percepita – solamente – quale auspicabile effetto collaterale, uno dei “buoni frutti” della mediazione, i cui scopi precipui, tuttavia, restano altri?

La risposta a questi interrogativi rappresenta l'obiettivo di questa breve indagine⁵.

'*riforma della disciplina sanzionatoria*' (art.2 l.28.4.2014 n.67), *ivi*, 7.7.2015; nonché la l. 23.6.2017, n. 103, sui cui molteplici interventi innovativi si veda, *ivi*, l'apposita sezione tematica «Commenti alla l. 103/2017».

³ Sul punto v., *amplius*, par. 3.

⁴ Resta tuttora attuale, dunque, l'interrogativo che si era posta già MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, a cura di De Francesco, Venafrò, Torino 2002, 137 ss.

⁵ Per ovvie ragioni, non potranno invece essere approfonditi i profili generali dell'istituto in esame, rispetto ai quali – senza alcuna pretesa di completezza e limitandosi ai volumi in lingua italiana – v., fondamentalmente, MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; inoltre *Mediazione e diritto penale*, a cura di Mannozi, Milano, 2004; CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015; *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, a cura di Palazzo, Bartoli, Firenze, 2011; *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Pisapia, Padova, 2000; *La sfida della mediazione*, a cura di Pisapia, Antonucci, Padova, 1997; di recente, MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Trento, 2017, al cui ampio apparato bibliografico, aggiornato anche al panorama comparatistico, si rinvia per ulteriori indicazioni. Più in sintesi, PATANÉ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. Dir.*, Annali II, tomo I, 2008, 572 ss.

2. *Logiche fondative e finalità della mediazione penale: uno sguardo d'insieme.* L'assenza di una disciplina organica della mediazione nell'ordinamento interno, da sempre denunciata in dottrina⁶, non è stata colmata dai più recenti interventi normativi, i quali si sono limitati ad ampliare, peraltro assai timidamente, gli spazi procedurali entro i quali innestare i moduli di mediazione reo-vittima⁷.

In mancanza di indicazioni significative sulla collocazione sistematica e sugli obiettivi della mediazione nel settore penale, nonché sui rapporti di quest'ultima con l'istanza deflattiva, appare utile rivolgere lo sguardo alle fonti sovranazionali in materia.

A questo proposito, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99)19 rappresenta il primo testo specificamente dedicato alla mediazione penale, in quella sede definita un «processo dove la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale»⁸. Tale panorama si è ben presto arricchito di ulteriori testi volti a sollecitare i legislatori nazionali – sebbene mediante disposizioni di *soft law* – ad introdurre percorsi di mediazione, nell'ambito di interventi a più ampio spettro finalizzati a promuovere i metodi e le logiche tipiche della “giustizia riparativa”.

Nell'impossibilità di fornire anche solo un elenco esaustivo delle fonti in questione, siano sufficienti alcuni cenni rapsodici ai testi più recenti adottati, rispettivamente, in seno alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'Unione europea⁹.

⁶ V., ad esempio, MESTITZ, COLAMUSSI, voce *Mediazione penale*, in *Dig. disc. pen.*, 2010, § 1; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 455.

⁷ In argomento v., *infra*, par. 3.2, 3.3.

⁸ Raccomandazione n. R(99)19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sulla mediazione in materia penale, del 15.9.1999; in argomento v. CERETTI, MAZZUCATO, *La Raccomandazione del Consiglio d'Europa e la Bozza di Regole Minime delle Nazioni Unite in materia di mediazione penale e giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 772; PATANÈ, *Note a margine della Raccomandazione N. R (99) 19 nella prospettiva della “Mediazione” nella giustizia penale italiana*, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Catania*, XLV, 1999, 813 ss. A complemento di tale fonte, la European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) del Consiglio d'Europa ha in seguito adottato le *Linee guida per una miglior implementazione della Raccomandazione esistente concernente la Mediazione in materia penale*, sulle quali v. CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione reo/vittima. Le “istruzioni per l'uso” del Consiglio d'Europa*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, 2008, 1, 201 ss.

⁹ Testi nei cui preamboli vengono riepilogate le precedenti fonti in materia. In dottrina, per una rassegna ragionata e aggiornata al 2017, v. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 143 ss.

Nell'ambito delle fonti ONU, sulla scorta degli oramai risalenti «Principi base sull'uso di programmi di giustizia riparativa in materia penale»¹⁰, ulteriori e più recenti risoluzioni hanno ribadito l'invito ad introdurre moduli di *victim-offender mediation*¹¹.

Per quanto attiene al Consiglio d'Europa, sulle fondamenta della già citata Raccomandazione n. R(99)19, è stata di recente adottata la Raccomandazione n. R(2018)8¹² la quale, incoraggiando «gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale» (§ 1), annovera la «mediazione penale» (ovvero la «mediazione reo-vittima») al primo posto tra le modalità attuative della *restorative justice*¹³.

Con scelta analoga, nel quadro del diritto dell'Unione europea, la Direttiva 2012/29, in materia di tutela delle vittime di reato¹⁴, invita gli Stati membri a facilitare «il rinvio dei casi [...] ai servizi di giustizia riparativa» (art. 12 par. 2)¹⁵,

¹⁰ Risoluzione ECOSOC (*Economic and Social Council*) 2002/12, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ove si suggeriva l'adozione di processi nei quali «la vittima e il reo nonché, se opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità interessata dalla commissione di un reato, prendono parte insieme ed attivamente alla ricerca di una soluzione rispetto alle conseguenze scaturite dal reato stesso, generalmente con l'aiuto di un facilitatore» (§ 7). Peraltro, già all'esito del VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti (Milano, 1985), l'ONU aveva incoraggiato la «partecipazione della collettività» al sistema processual-penalistico per mezzo di «sistemi non giudiziari di risoluzione delle controversie, improntate alla mediazione» (cfr. UN, DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION, *Principes directeurs relatifs à la prévention du crime et à la justice pénale dans le contexte du développement et d'un nouvel ordre économique international*, New York, 1988, § 28).

¹¹ Ad esempio, il preambolo della Risoluzione ECOSOC del 26.7.2016, *Restorative justice in criminal matters* (E/Res/2016/17).

¹² Raccomandazione n. R(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sulla giustizia riparativa in materia penale, del 3.10.2018, la cui traduzione in lingua italiana (non ufficiale, a cura di Bernardon e Bertolini) è allegata ad AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e proposta*, disponibile in *Dir. pen. cont. - rivista online*, 9.1.2019, con nota introduttiva di MAZZUCATO.

¹³ Unitamente ai «*restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione*» (§ 5).

¹⁴ Direttiva 2012/29/UE del 25.10.2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sulla quale v., *ex multis*, ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Milano, 2015, 3 ss.; CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1789 ss.; nonché, nella specifica prospettiva privilegiata in questa sede, KILCHLING, PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un "diritto alla mediazione"?*, in *Cass. pen.*, 2015, 4188.

¹⁵ La Direttiva in questione definisce giustizia riparativa «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di *partecipare attivamente*, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle

tra i quali la mediazione vittima-autore rappresenta, ancora una volta, il primo e paradigmatico esempio (considerando 46).

Questo sguardo in superficie evidenzia con chiarezza come le fortune della mediazione siano legate a doppio filo all'interesse crescente riservato negli ultimi decenni all'idea di *restorative justice*¹⁶. Del resto, sebbene esistano forme di giustizia riparativa che non richiedono necessariamente l'intervento di un terzo conciliatore¹⁷, la mediazione è senz'altro il protocollo attuativo più diffuso di tale forma di giustizia¹⁸, della quale peraltro incarna la quintessenza.

A questo proposito, sia infatti sufficiente ricordare come, pur nella loro complessità semantica e variabilità lessicale, le diverse definizioni di *restorative*

questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale» (art. 1 par. 2 let. d).

¹⁶ Come già segnalato da MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità dellattive della mediazione penale*, cit., 118. Mediazione e giustizia riparativa sembrano peraltro accomunate pure dalle medesime difficoltà di attuazione pratica: a dispetto del successo riscosso in letteratura, si è infatti osservato amaramente come «la giustizia riparativa risulta una grande sconosciuta nel nostro paese» (MAZZUCATO, *Ostacoli e "pietre di inciampo" nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in MANNOZZI, LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna 2015, 123; analogamente, e con specifico riferimento alla mediazione, v. già VIANELLO, *Mediazione penale e diritto tra informalità e formalizzazione*, in *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Pisapia, cit. 129 ss.).

¹⁷ Come, ad esempio, l'ammissione di responsabilità da parte del reo, ovvero la prestazione spontanea di condotte volte a eliminare o a ridurre le conseguenze offensive *materiali* del reato, siano esse a carattere restitutorio, risarcitorio, reintegratorio in forma specifica.

Viceversa, è ben possibile che la mediazione abbia esito positivo pur *senza* la riparazione materiale, vuoi perché non esiste un danno riparabile, vuoi perché il reo non è nelle condizioni di poter risarcire. Peraltro, le stesse "condotte riparatorie", intese come prestazioni volte a elidere le conseguenze offensive materiali del fatto, non sono affatto elemento indefettibile dei percorsi di *restorative justice*, che possono ben completarsi anche in assenza di risarcimento e/o reintegrazione. Sul punto v. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir., Annali*, X, 2017, 475 ove vengono rievocate esperienze emblematiche di giustizia riparativa slegate da una "riparazione materiale", come quella praticata dalla *Truth and Reconciliation Commission* post-apartheid in Sudafrica (v. POTESTÀ, MAZZUCATO, CATTANEO, *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna, 2017); o quella sperimentata in Italia e descritto nel volume *Il libro dell'incontro: vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di Bertagna, Ceretti, Mazzucato, Milano, 2015 (al riguardo v. inoltre l'ulteriore documentazione raccolta in ID. *Il libro dell'incontro: vittime e responsabili della lotta armata a confronto. Materiali, documenti, testimonianze, studi*, Milano, 2017).

¹⁸ Sul punto cfr. UN COMMISSION ON CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE, *A summary of comments received on the use and application of the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (E/cn. 15/2017/crp.1 del 22.5.2017), ove si attesta come i programmi di *Victim-offender mediation* rappresentino a livello globale la forma più utilizzata ed efficace di *restorative justice* (*ivi*, 6).

justice formulate in dottrina e nelle fonti sovranazionali ripropongono un paradigma strutturale comune, composto da elementi imprescindibili¹⁹: l'abbandono della logica della ritorsione a favore di quella della ricomposizione del conflitto innescato dalla commissione del reato, attraverso la previsione di un procedimento inclusivo e dialogico, nel cui ambito sia riservata una parte attiva sia all'autore, chiamato ad assumersi la responsabilità dell'illecito, sia alla vittima, alla quale deve essere consentito di esprimersi in relazione all'offesa subito e alla scelta delle modalità più idonee alla sua rimozione.

In ragione della sua perfetta consonanza a tale schema operativo, la mediazione non è dunque solamente «il percorso di giustizia riparativa più utilizzato», ma anche quello più «affinato metodologicamente»²⁰.

La ricostruzione delle istanze giuridico-culturali sottese alla mediazione, e delle relative finalità, può dunque senz'altro giovare delle indicazioni provenienti dalle fonti dedicate, più in generale, alla giustizia riparativa, le quali peraltro rispecchiano in larga misura l'imponente letteratura, di eterogenea matrice (giuridico-penalistica, socio-criminologica, filosofica), che da diversi decenni patrocinava il ricorso a paradigmi penali alternativi, improntati alle logiche della riconciliazione. Si tratta di istanze molteplici, talvolta strettamente intrecciate, talvolta parallele, talvolta, invece, in potenziale contrasto, tra le quali, tuttavia, il punto di partenza sembra condiviso: l'insoddisfazione verso i modelli di giustizia penale tradizionale, incentrati in via esclusiva o prevalente sulla reazione pubblica ritorsiva.

2.1. *L'abolizionismo e il ritorno alla giustizia "di comunità"*. La presa d'atto degli insuccessi della giustizia penale tradizionale anima, come noto, anche proposte radicali, tra le quali non va dimenticata quella dell'abolizionismo, in effetti annoverata in dottrina tra gli "input fondamentali" della giustizia riparativa e, più in particolare della mediazione²¹.

¹⁹ In argomento, nell'ambito di una letteratura penalistica non dominabile, v., oltre alle indicazioni di cui, *supra*, alle note 5, 16 e 17 e limitandosi ai volumi in lingua italiana, v. *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, a cura di Eusebi, Milano, 2015; MANNOZZI, LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; in prospettiva interdisciplinare, CLAVOLA, *Contributo alla giustizia consensuale o riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010; LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018.

²⁰ Così MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., 475.

²¹ In questo senso MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità dellattive della mediazione penale*, cit., 120; EAD., *La giustizia senza spada*, cit., 16; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 2017, 11 (e

Che sia riconducibile alla critica abolizionista, o sia piuttosto espressione dell'idea meno compromettente di un "diritto penale minimo", rappresenta senz'altro un'istanza fondamentale della giustizia riparativa quella che suggerisce il ritorno alla gestione *informale e conciliativa*, privata o comunitaria, della soluzione del conflitto scaturente dal reato. Si tratta, per certi versi, di un richiamo alle vestigia ancestrali della mediazione, che come noto caratterizza taluni modelli alternativi di risoluzione delle controversie impiegati nelle società ristrette, nei confronti dei quali già da diversi decenni si nutre un rinnovato interesse specie negli ordinamenti, anglosassoni o latinoamericani, caratterizzati dalla presenza di minoranze indigene: non a caso, dunque, i relativi sistemi di giustizia comunitaria vengano menzionati nelle fonti internazionali in materia di *restorative justice*²².

2.2. *La diversificazione della risposta penale al problema della criminalità: l'abbandono della prospettiva castigo-centrica a favore della prospettiva dialogico-riparativa.* La Raccomandazione 2018(8) del Consiglio d'Europa riconosce apertamente che «la giustizia riparativa può essere utilizzata *a complemento* dei procedimenti penali tradizionali» oppure, ma non necessariamente, «in alternativa a essi». Contestualmente, la stessa fonte ammonisce sul «possibile danno che potrebbe essere causato agli individui e alle società da una inflazione penale e da un ricorso eccessivo a sanzioni penali punitive»²³.

ivi nota 33, per ulteriori rinvii).

²² V., ad esempio, il preambolo delle già menzionate *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* delle Nazioni Unite, nonché il correlato documento della Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (cit., supra, nota 18), che dedica un'apposita sezione (par. 76-80) agli *Indigenous and customary justice forums*, ai quali si riconosce il ruolo di laboratorio pluriscolare di applicazione dei principi basilari della *restorative justice* e di modello per la diffusione di tale forma di giustizia anche nell'ambito degli ordinamenti statuali (*ivi*, par. 76).

Per osservazioni al riguardo v. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit., 119. Nell'ambito di una bibliografia vastissima, per una panoramica sull'esperienza di *Aboriginal Community Justice* in Australia cfr. MARCHETTI, DALY, *Indigenous courts and justice practices in Australia*, in *Trends & issues in crime and criminal justice*, n. 277, 2004; sulle pionieristiche esperienze canadesi v. invece STUART, *Building Community Justice Partnerships: Community Peacemaking Circles*, Department of Justice of Canada, 1997. Per ulteriori e più aggiornati riferimenti bibliografici in materia v., ancora, MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 10 ss., 121 ss.

²³ In ambito ONU, già la Risoluzione ECOSOC 1997/33, *Elements for responsible crime prevention: standards and norms*, collocava al *primo punto* l'opportunità di considerare le "misure non punitive" quali importanti strumenti complementari nei programmi di controllo della criminalità. Analogamente si esprimono le *Basic rules* delle Nazioni Unite (par. 41-42).

Seguendo questa traccia, pur senza rinunciare *in toto* ai modelli di giustizia penale formalizzata, altre istanze dirigono piuttosto le critiche alla centralità della *punizione* nei relativi paradigmi sanzionatori²⁴. Del resto, sul proscenio degli insuccessi della sanzione afflittiva, in prospettiva sia preventiva, sia rieducativa, è noto come oramai da tempo ampi settori della dottrina suggeriscano una diversificazione della risposta ordinamentale rispetto al problema della criminalità, una risposta in grado di “infrangere” la sequenza, un tempo ritenuta indissolubile, tra reato e pena²⁵. Il movimento favorevole alla frantumazione del monopolio del *castigo* quale elemento (tutt’ora) caratterizzante i sistemi penali poggia sull’idea comune per cui la pena non debba ridursi a «un mero raddoppio del male»²⁶; anche in questa prospettiva, gli spunti offerti dalle fonti internazionali sono innumerevoli²⁷.

Proprio in quest’alveo trovano naturale collocazione tutte le proposte volte ad affiancare – se non anche a sostituire – agli elementi *negativi* della sanzione, tesi a comprimere i diritti e le libertà del reo, elementi *positivi*, proiettati invece alla riparazione dell’offesa.

²⁴ Sull’esigenza di “complementarietà” tra giustizia riparativa e sistema penale v., per tutti, MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., 482 ss.

²⁵ Per riprendere un’evocativa espressione formulata, seppure ad altri fini, da DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998.

²⁶ Per citare invece DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1162 ss. Sul punto v. altresì, per un’efficace sintesi, MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., 473 s.

²⁷ Per una panoramica delle fonti europee – dell’Unione e del Consiglio d’Europa – e delle iniziative nazionali tese a promuovere, in generale, le alternative alla pena detentiva e, in particolare, misure a contenuto *positivo* – programmi di *probation*, *community service*, misure riparatorie, percorsi di mediazione – v. *Prison overcrowding and alternatives to detention*, a cura di Bernardi, Napoli, 2016 e *ivi* in particolare MARTUFI, SLINGENEYER, *Soft law instruments of the Council of Europe and community sanctions: criminal policy issues*, 3 ss. In ambito ONU, già le *Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*, adottate dall’Assemblea Generale con la risoluzione 45/110 del 1990, concepivano le misure non custodiali quali «*part of the movement towards depenalization and decriminalization*».

Più in particolare, alcune di queste proposte propugnano la metamorfosi della pena da conseguenza meramente *subita* dal reo a percorso *agito* da quest'ultimo²⁸, valorizzando le componenti risarcitorie, restitutorie, ripristinatorie, reintegratorie²⁹.

Altre proposte – non di rado confutando l'ineluttabile, «amara necessità»³⁰ della natura afflittiva della pena³¹ – condividono con le prime l'appello ad apprestare percorsi *a contenuto costruttivo* e tra questi prediligono quelli caratterizzati da contenuti (anche *esclusivamente*) dialogico-riconciliativi.

Di tali percorsi – tra i quali la mediazione come detto risulta l'archetipo – vengono sottolineati i vantaggi anche in vista del perseguimento degli scopi precisi del diritto penale. In particolare, aderendo all'invito a «pensare *altrimenti* alla prevenzione»³², molteplici voci riconoscono come il confronto diretto, volontario e informale tra vittima e autore risulterebbe funzionale proprio alla finalità preventiva, sia speciale, sia generale³³.

²⁸ Delinea tale mutamento di paradigma, prefigurandone i benefici, DONINI, *Il delitto riparato. Una dis-equazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir pen. cont. - Riv. Trim.*, 2015, n. 2, 236 ss., ove l'A. propone di rendere «la riparazione dell'offesa e del danno base epistemologica della pena criminale» (*ivi*, 244).

²⁹ Le quali conserverebbero natura e finalità almeno in parte afflittive, al contempo favorendo il riavvicinamento con la vittima. In argomento v. il recente lavoro monografico di DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017.

³⁰ Per riprendere la risalente espressione di PULITANÒ, *Politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di Marinucci, Dolcini, Milano, 1985, 51. Altrettanto amara la constatazione secondo cui, nei modelli tradizionali, «Giustizia uguale pena (e pena uguale male)» (MAZZUCATO, *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in *Il libro dell'incontro*, a cura di Bertagna, Ceretti, Mazzucato, cit., 261).

³¹ Nella penalistica, per tutti, PAVARINI, *Corso di istituzioni di diritto penale*, Bologna, 2013; più in sintesi, EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Silète poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza penalistica oggi*, a cura di Pavarini, Bologna, 2006, 61 ss.

³² Così EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di Picotti, Spangher, Milano, 2002, 17 ss.

³³ Oltre agli studi dedicati alla giustizia riparativa già in precedenza segnalati, in questo senso v., in sintesi e fondamentalmente, EUSEBI, *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 827 ss.; nonché MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini, Paliero, Milano, 2006, vol. I, 957 ss. ove, in vista dell'affermazione di tale modello dialogico, si auspica «il superamento dell'idea dell'afflittività della pena quale reazione indefettibile e necessaria all'affermazione dell'ordine assiologico violato dal reato»; VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, 308 ss. Sui complessi rapporti tra il modello riparativo e le teorie sul fondamento e sugli scopi della pena, v. altresì MOCCIA, *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo*, in *Critica dir.*, 2004, 344 s.;

Per sintetizzare i contenuti di una riflessione dottrinale ricchissima³⁴, sia sufficiente ricordare come, nell'ottica specialpreventiva, tale confronto motiverebbe il reo all'autoassunzione di responsabilità e ad attivarsi per eliminare le conseguenze offensive del fatto, con risultati ben più rilevanti in termini di rieducazione e risocializzazione rispetto a quelli, peraltro notoriamente sconcertanti³⁵, garantiti dalla sanzione a contenuto meramente afflittivo.

Analogamente, i modelli di giustizia riparativa sembrerebbero promettenti anche sul fronte della prevenzione generale (specie positiva), sul quale gli effetti dei sistemi castigo-centrici appaiono quanto meno incerti³⁶. La ricucitura della ferita conseguente al reato, mediante la conciliazione tra reo e vittima e la riparazione effettiva dell'offesa, avrebbe il pregio di pacificare il corpo sociale e di assicurarlo sulla validità e imperatività dei precetti, senza incorrere negli effetti collaterali conseguenti all'irrogazione della pena meramente afflittiva³⁷.

Oltre alle tesi incentrate sul paradigma classico della prevenzione, non mancano poi le impostazioni volte a includere "la tutela della vittima" tra le funzioni autonome del diritto penale: una tutela da garantire non solo *ex ante*, rispetto alle vittime potenziali, ma, ciò che più rileva in questa sede, anche *ex post*,

PATANÉ, voce *Mediazione penale*, cit., 574 s.

Non va peraltro dimenticato che le impostazioni dottrinali più sensibili alle esigenze di (tri)fondazione dell'intero sistema di giustizia criminale su logiche *restorative* non limitano le critiche alla, vetusta, teoria retribuzionistica, estendendole anche alle «teorie della pena legate a scopi più nobili», quali la rieducazione, il trattamento, la risocializzazione, la reintegrazione sociale, le quali «non sembrano possedere, infatti, una vera e propria *vis* fondativa rispetto a una visione della penalità che supera, a certe condizioni, l'idea di ritorsione» (MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., 473).

³⁴ Oltre alle indicazioni di cui alle note precedenti, per un'ampia ricostruzione del dibattito si rinvia a MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 51 ss. e bibliografia ivi segnalata.

³⁵ In argomento v., *ex multis*, MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., 22.

³⁶ Sul punto v., oltre agli Autori citati alle note 32-33, DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, 94.

³⁷ Una volta realizzati altrimenti gli scopi preventivi, la rinuncia all'irrogazione della pena al reo astrattamente meritevole risulterebbe un esito del tutto "fisiologico", perfettamente conforme ai - anzi, *attuativo dei* - principi di sussidiarietà ed *extrema ratio* della pena stessa. Sembrano infatti perfettamente mutuabili le parole utilizzate da Massimo Donini in relazione all'istituto della non punibilità: «ogni ipotesi di rinuncia alla pena o di sua trasformazione qualitativa connessa a condotte o situazioni *sopravvenute* all'illecito colpevole può ricondursi a un'espressione o a una valutazione politica dell'idea di *extrema ratio*, e quindi di sussidiarietà» (DONINI, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, 1035). Per ulteriori approfondimenti sul punto v. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 61 ss.; nonché, in prospettiva processualistica, BERTOLINI, *La 'diversione' in ambito penale. Introduzione ad uno studio sulle condizioni di legittimità delle alternative al processo*, tesi di dottorato, ciclo XXIX, Ferrara, 2016, 103 ss. (consultabile in <https://iris.unife.it/handle/11392/2407306#.XXE8x3tS-Ul>).

attraverso misure indirizzate all'interesse primario delle persone offese, ovvero la riparazione³⁸.

2.3. *La giustizia riparativa, e la mediazione in particolare, quali strumenti ideali per la salvaguardia degli interessi della vittima.* Ecco un altro formidabile fattore propulsivo dell'affermazione dei modelli di *restorative justice*, e in specie del ricorso alla mediazione penale: la riscoperta della vittima – non più «grande dimenticata nel problema penale»³⁹ – e il potenziamento delle sue prerogative nell'ambito della giustizia criminale⁴⁰. Lungi dal comportare, semplicemente e riduttivamente, il già segnalato ritorno alla dimensione privatistica della gestione del conflitto scaturito dal reato⁴¹, la rinascita della vittima ha letteralmente *guidato* il treno della giustizia riparativa⁴².

Non sorprende dunque che nel panorama delle fonti internazionali specificamente deputate alla tutela della vittima⁴³ siano proliferate le sollecitazioni a favore dei percorsi di *restorative justice*, e in particolare della *victim-offender mediation*, quali strumenti ottimali in vista della tutela *post delictum* degli interessi dei soggetti passivi⁴⁴.

³⁸ In argomento cfr., diffusamente, VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit.

³⁹ QUINTERO OLIVARES, *La cosiddetta privatizzazione del diritto penale*, in *Critica dir.*, 2001, 136.

⁴⁰ In questo senso MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit., 120 s.; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 19 ss.; già *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di Ponti, Milano, 1995. Sulla riscoperta della vittima, nell'ambito di una vastissima bibliografia, v. ancora VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., *passim*.

⁴¹ Cfr., *supra*, par. 2.1.

⁴² Per mutuare un'immagine di Hans Boutellier ripresa da MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit., 121.

⁴³ Per una panoramica, oltre a VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., 81 ss., v. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, 53 ss.; per singoli approfondimenti v. altresì i contributi raccolti in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, a cura di Luparia, cit.

⁴⁴ In ambito ONU, v. già la Risoluzione n. 40/34, adottata dall'Assemblea generale il 29.11.1985, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, che sollecitava l'uso della mediazione tra gli strumenti *informali* di risoluzione delle controversie, capaci di favorire la riconciliazione e il ristoro delle vittime. In seno al Consiglio d'Europa, già prima della già citata e fondamentale Raccomandazione n. R(99)19, la Raccomandazione n. R (85)11 del 28.6.1985, sulla posizione della vittima nell'ambito del processo penale, invitata gli Stati membri ad esplorare l'opportunità di ricorrere alla mediazione (§ II.1); e pure il preambolo della Raccomandazione n. R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e la prevenzione contro la vittimizzazione, sollecitava il ricorso alla mediazione reo-vittima (§ 17), sulla base dell'esplicito riconoscimento dell'insufficienza della giustizia penale a garantire il ristoro delle vittime. Infine, nell'ambito dell'Unione europea, il già rievocato considerando (46) della Direttiva 2012/29/UE riconosce che «I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore

Certo, non va sottaciuta la diffusa e pervicace istanza di *punizione* degli autori dei reati, specie dei più gravi delitti contro la persona: la logica della retribuzione – per non dire della *ritorsione* – continua senza dubbio a esercitare fascino su quote consistenti dell'elettorato e, più in particolare, delle persone offese dal reato⁴⁵.

Eppure, l'illustrazione dottrinale dei vantaggi della giustizia conciliativa, rispetto a quella tradizionale, anche nella prospettiva della vittima⁴⁶ pare ottenere conferme anche sul versante empirico.

In effetti, la miriade di programmi di giustizia riparativa promossi a livello planetario – con maggiore frequenza nei contesti anglosassoni, dal Canada all'Oceania⁴⁷ – restituisce risultati confortanti, non solo sul fronte della flessione della recidiva (specialmente in relazione agli autori minorenni), ma anche su quello della soddisfazione complessiva delle persone offese.

Di particolare interesse al riguardo, per autorevolezza e ponderosità dell'analisi, si rivela un recente studio longitudinale, che ha condensato l'esperienza quarantennale dei modelli di *victim-offender mediation (VOM)* negli Stati Uniti, il modulo più diffuso e articolato di giustizia riparativa nella realtà nord-americana⁴⁸.

del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime».

⁴⁵ Con le sinistre ripercussioni sul piano legislativo, tipiche del populismo penale, magistralmente descritte, di recente, da AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019. Sul richiamo strumentale all'esigenza di "tutelare le vittime" quale viatico al varo di riforme populiste, poco conformi ai principi del liberalismo penale, v. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit. 195 ss.; nonché PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, 2012, 79 ss. Del resto, anche a prescindere dalle ultime opzioni di politica criminale, si è sottolineato come «il sistema punitivo attuale si caratterizzi ancora per la stessa impronta vendicativa del passato, se non addirittura per una logica del capro espiatorio» (BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 101; peraltro, non manca chi, addirittura, giunge ad elogiare il "valore della vendetta", anche in prospettiva penalistica: G. CARPEGGIANI, *La riscoperta della vendetta*, Roma, 2019, *passim*).

⁴⁶ In questo senso, *ex multis*, VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit. 306 ss., ove l'A. designa la mediazione quale «strada preferibile per valorizzare la vittima senza rischi di strumentalizzazioni punitive» (v., *ivi*, note 143 ss. per ulteriori rinvii bibliografici sul punto).

⁴⁷ Ma non certo *esclusivamente* in quel contesto: uno sguardo ai contenuti degli anni più recenti della pubblicazione specialistica *The International Journal of Restorative Justice* restituisce una formidabile mappatura degli esperimenti più o meno istituzionalizzati di giustizia riparativa, e in particolare dei moduli di *victim-offender mediation*, intrapresi pressoché ovunque nei cinque continenti.

⁴⁸ HANSEN, UMBREIT, *State of knowledge: Four decades of victim-offender mediation research and practice: The evidence*, in *Conflict Resolution Quarterly*, 2018, vol. 36, 99 ss. Mark Umbreit, co-autore (con ARMOUR) del testo di riferimento *The Handbook of Victim Offender Mediation*, New York, 2011, è direttore del *Center for Restorative Justice & Peacemaking at the University of Minnesota*, nonché artefice

Dopo la descrizione delle fasi attraverso le quali si snoda il procedimento di *VOM*, di cui vengono posti in luce i tratti distintivi rispetto agli altri modelli di *restorative justice*⁴⁹, ampio spazio viene riservato alla illustrazione delle relative ricadute pratiche.

In un'apposita sezione dedicata ai «*Victim impacts*»⁵⁰, un'articolata comparazione di numerose indagini statistiche viene sintetizzata mediante l'indicazione di un "indice di gradimento" dei risultati della *VOM* manifestato da parte delle vittime, il quale svetta tra l'80 e il 90%, percentuale all'incirca doppia rispetto a quella collegata ai tradizionali "*criminal court processes*". Tra le molteplici ragioni di questo gradimento figurano il giudizio positivo sull'operato del mediatore e sui contenuti degli *agreements* conclusivi con il reo, l'assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo, nonché le ripercussioni positive del programma sul piano psicologico⁵¹.

Nella successiva sezione, dedicata agli «*Offender impacts*»⁵², vengono illustrati i benefici sul fronte opposto: oltre alla speculare "soddisfazione" manifestata dai soggetti attivi coinvolti nei percorsi di *VOM*, viene enfatizzata l'efficacia di questi ultimi sulla probabilità di recidiva, che risulta - mediamente - inferiore del 30% rispetto a quella dei condannati che non abbiano preso parte ai percorsi in questione, con numeri ancor più incoraggianti in relazione agli *juvenile offenders*⁵³.

2.4. *Conclusioni provvisorie.* Ricapitolando, l'analisi delle fonti internazionali e del dibattito dottrinale in materia di giustizia riparativa consente di ricondurre

dell'esperimento pionieristico *Victim-Offender Reconciliation Program*, attivato in Ontario e in Indiana nei primi anni '70.

⁴⁹ Rispetto ai *family group conferencing* e ai *restorative circles*, i *VOM* si caratterizzano per un'enfasi ancor maggiore sul dialogo diretto, per l'appunto, tra vittima e reo, mentre la dimensione "comunitaria" del percorso riconciliativo rappresenta un corollario eventuale (HANSEN, UMBREIT, *State of knowledge*, cit., 100).

⁵⁰ *Ivi*, 102 ss.

⁵¹ In particolare, viene segnalata una significativa riduzione degli stati d'ansia post-traumatica e del timore di incorrere in un ulteriore episodio di vittimizzazione (*ivi*, 103 s.).

⁵² *Ivi*, 104 ss.

⁵³ *Ivi*, 105 s. Questi risultati di assoluto rilievo risultano peraltro confermati da altre indagini statistiche: sul punto cfr. MANNOZZI, *Il documento finale degli "Stati Generali dell'Esecuzione Penale" in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 566, ove vengono richiamati studi volti ad evidenziare una contrazione della recidiva pari addirittura all'84% da parte degli autori di reati *violenti* che avessero preso parte a programmi di giustizia riparativa

le molteplici istanze sottese al ricorso mediazione alle tre fondamentali appena riepilogate; tra di esse non compare la *deflazione*⁵⁴.

Sembra dunque materializzarsi la risposta al *primo* interrogativo formulato in apertura, circa l'opportunità di assegnare alla mediazione una *finalità* deflattiva. Tuttavia, conclusioni definitive al riguardo verranno tratte solo in seguito, dopo aver affrontato la seconda questione prefigurata in apertura, circa l'attitudine del ricorso alla mediazione a produrre *effetti* deflattivi sul sistema penale.

3. I mutevoli effetti deflattivi della mediazione penale. Come è già stato ricordato, la mediazione può sortire effetti deflattivi di portata ben diversa, a seconda del suo punto di innesto nel meccanismo della giustizia penale.

A questo proposito, la più volte rievocata Raccomandazione n. R(2018)8 del Consiglio d'Europa evidenzia che la giustizia riparativa – e dunque la mediazione – può essere utilizzata «in ogni fase del procedimento» (§ 6) e più precisamente:

- a) può rappresentare una radicale alternativa al procedimento ordinario, cioè una tecnica di *diversion* «dall'arresto, dall'esercizio dell'azione penale o dal perseguimento penale del fatto»; ovvero «può essere usata congiuntamente all'archiviazione di polizia o giudiziaria»;
- b) oppure può interpersi *nel* processo, condizionandone la prosecuzione o comportandone la definizione anticipata («può collocarsi tra l'accertamento di responsabilità e la comminazione della pena»);
- c) oppure ancora può inserirsi nella fase esecutiva della pena, condizionando magari l'accesso ad alcuni benefici («può costituire parte di una pena o intervenire dopo la comminazione [...] della stessa»);
- d) infine può operare dopo l'esecuzione stessa della pena, assumendo esclusivamente finalità di risocializzazione del reo e di riconciliazione con la vittima (può «intervenire dopo l'espiazione della stessa» pena).

⁵⁴ Non pare casuale il fatto che il termine “deflazione”, e i suoi derivati, semplicemente *non compaiano* nella Raccomandazione n. R(2018)8 del Consiglio d'Europa, sulla giustizia riparativa in materia penale; né nelle parti delle voci enciclopediche più volte richiamate di MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., MESTITZ, COLAMUSSI, voce *Mediazione penale*, cit., PATANÉ, voce *Mediazione penale*, cit., dedicate all'individuazione delle ragioni giustificative dell'istituto in esame.

È evidente come solo nelle prime due ipotesi il ricorso alla mediazione possa contribuire a decongestionare i carichi giudiziari; non invece nelle ultime due, ove il ricorso all'istituto in esame giunge solamente al termine del processo.

Un risultato deflattivo di diversa natura può invero ravvisarsi anche nell'ipotesi *sub c*: qualora il proficuo completamento di percorsi di mediazione risulti propedeutico all'applicazione dei benefici, la mancata esecuzione della pena detentiva (o la riduzione dei tempi di permanenza intramuraria del condannato) contribuirebbe a ridurre la popolazione carceraria.

Nell'ipotesi *sub d*, invece, si potrebbe rintracciare una ricaduta deflattiva solamente indiretta e potenziale, connessa alla già segnalata attitudine della mediazione ad abbassare il rischio di recidiva⁵⁵.

3.1 Cenni di diritto comparato. Anche volendo delimitare lo sguardo ai Paesi dell'Unione europea, le opzioni teoriche appena riepilogate si combinano nella realtà normativa degli ordinamenti nazionali in modo così disomogeneo da rendere impraticabile, per lo meno in questa sede, un quadro di sintesi *organico* sul ricorso alla mediazione penale in Europa.

Rinviando dunque, inevitabilmente, alle indagini comparatistiche che si sono susseguite negli ultimi due decenni per ulteriori approfondimenti⁵⁶, sia sufficiente evidenziare come le esperienze di *victim-offender mediation* diffusesi in molti Stati europei sin dagli anni '80 siano accomunate esclusivamente dalla loro genesi *sperimentale*, su base volontaria, in assenza di precise basi legislative e sovente in relazione alla giustizia minorile⁵⁷.

⁵⁵ Sul punto cfr. quanto ricordato, *supra*, par. 2.3 e quanto verrà precisato, *infra*, par. 4.

⁵⁶ AA. VV., *Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work*, Leuven, 2000; AA. VV., *Rebuilding community connections - mediation and restorative justice in Europe*, Strasburgo, 2004; *Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe. An Overview and Comparison of 15 Countries*, Dordrecht, a cura di Mestitz, Ghetti, 2005; nonché i *Reports* pubblicati dallo *European Forum for Restorative Justice* (<http://www.euforumj.org/publications/research-reports/>), tra i quali si segnala *Victims and restorative justice: an empirical study of the needs, experience and position of the victims within restorative justice practices. Country reports*, a cura di Bolivar, Aertsen, Vanfraechem, Leuven, 2015, con focus su Austria, Finlandia e Paesi Bassi; più di recente, MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 181 ss. (con focus su Francia, Germania e Spagna). Per informazioni sintetiche sulla situazione di ulteriori Paesi membri v. FLOR, MATTEVI, *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, resoconto della Conferenza internazionale svoltasi sul tema a Greifswald il 4-5.5.2012, in *Dir. pen. cont. - rivista online*, 2.7.2012.

⁵⁷ Sul punto cfr. AERTSEN, WILLEMSSENS, *The European Forum for Victim-offender Mediation and Restorative Justice*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2001, n. 9, 291 ss.

Se si eccettua questo dato comune, pressoché qualsiasi aspetto della disciplina della mediazione presenta elementi differenziali, i quali peraltro sono in parte legati alle difformità dei sistemi processuali nel loro complesso (specie, ma non solo, in relazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale).

Solo in alcuni Paesi la mediazione penale è stata in seguito regolamentata in modo tendenzialmente compiuto (ad esempio, in Austria, Danimarca, Francia, Svezia⁵⁸ e Norvegia), mentre in altre realtà la disciplina positiva risulta ancora frammentaria (oltre all'emblematico caso italiano – sul quale v. *infra* – in Spagna, ove è disciplinata in modo compiuto solo la mediazione in ambito minore, e nei Paesi Bassi). Se in alcuni Paesi i mediatori sono figure professionizzate, il cui percorso formativo e di accesso alla professione risulta specificamente regolato (Francia, Austria), in altri le attività di mediazione vengono svolte dagli uffici dei servizi sociali presso i tribunali (Germania), in altri ancora da *NGOs* o gruppi di volontari (Regno Unito⁵⁹, Finlandia, Paesi Bassi).

Sotto il profilo che più rileva in questa sede, va segnalato che mentre in alcuni contesti il ricorso alla mediazione si innesta in una fase endoprocedimentale – posto che la relativa decisione spetta al pubblico ministero o al giudice (emblematici i casi di Austria, Francia e Germania)⁶⁰ – in altri contesti tale decisione viene assunta dagli uffici di polizia prima ancora del coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, con effetto deflattivo di più ampia portata (ad esempio, in Regno Unito e Danimarca); non mancano infine ordinamenti nei quali è pure espressamente prevista la mediazione reo-vittima *dopo* l'esecuzione della pena

⁵⁸ Sull'esperienza svedese v. JACOBSSON, WAHLIN, ANDERSSON, *Victimoffender mediation in Sweden: Is the victim better off?*, in *International Review of Victimology*, vol. 18, 2012, n. 3, 229 ss.

⁵⁹ In argomento v., *ex multis*, PATERSON, CLAMP, *Exploring recent development in restorative policing in England and Wales*, in *Criminology and criminal justice*, vol. 12, 2012, n. 5, 593 ss.

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 41-1 del codice di rito francese, il pubblico ministero può decidere di non esercitare l'azione penale laddove l'esito della mediazione sia in grado di «assicurare la riparazione del danno, la cessazione del turbamento sociale provocato dal reato o di contribuire alla risocializzazione del suo autore».

Quanto all'ordinamento tedesco, meritano un richiamo il § 155a StPO, che espressamente stabilisce che il pubblico ministero ed il giudice devono verificare [...] se sia possibile ricorrere alla mediazione tra l'imputato e la persona offesa, in ogni fase del procedimento; e soprattutto, il § 374, il quale, nel disciplinare la c.d. "azione penale privata" – prevista con riferimento ad alcuni reati c.d. "di relazione" come violazione di domicilio, ingiuria, *stalking* ecc. – prevede il necessario esperimento previo di un tentativo di conciliazione, a pena dell'inammissibilità dell'azione stessa.

Per ogni approfondimento al riguardo, cfr. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 182 ss.

(Polonia), opzione evidentemente non in grado di generare ricadute deflattive sui carichi pendenti⁶¹.

3.2. *La mediazione nell'ordinamento italiano: tra spazi angusti...* L'inadempienza rispetto alle numerose sollecitazioni delle fonti internazionali in materia di *restorative justice*, da tempo denunciata in dottrina⁶², continua a trascinarsi, con ovvie ripercussioni sulle *chances* di utilizzo della mediazione reo-vittima: l'Italia si iscrive dunque nel gruppo, vieppiù minoritario, dei Paesi privi di una legge quadro in materia, o anche solamente di una norma di portata generale; per lungo tempo il legislatore interno si è ben guardato anche solo dall'impiegare la parola "mediazione".

Questa situazione di stallo è fotografata dalla persistente attualità del quadro tratteggiato quasi due decenni or sono nello studio, più volte rievocato, dedicato proprio alla «collocazione sistematica» della mediazione⁶³: i varchi di accesso - o i pertugi, verrebbe da dire - di tale istituto nel meccanismo della giustizia penale restano sostanzialmente quelli segnalati allora, con poche novità.

Come noto, l'ambito nel quale si è registrato il più ampio ricorso alla mediazione in Italia è senz'altro il rito penale minorile, la cui flessibilità ha consentito di ritagliare spazi per l'istituto in questione, pur in assenza di un preciso riferimento normativo in seno al d.P.R. n. 448/1988. Sul punto la letteratura è amplissima⁶⁴: ci si limita dunque a ricordare che, in prima battuta, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto appena citato, già durante le indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice, nell'opera di valutazione di tutte le circostanze utili ad accertare la responsabilità dell'autore e la rilevanza sociale del fatto, possono avvalersi del parere di «esperti», tra i quali possono figurare anche i mediatori; in seconda battuta, l'esito positivo della mediazione può supportare il giudizio

⁶¹ Sul punto v. CZARNECKA-DZIALUK, *Poland: twenty years of restorative justice implementation*, in *Restorative Justice. An International Journal*, 2015, 3, 396 ss.

⁶² V. già CERETTI, MAZZUCATO, *La Raccomandazione del Consiglio d'Europa*, cit., 776.

⁶³ MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit.

⁶⁴ Limitandosi ancora una volta ai volumi, v. AA.VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazione e prospettive*, Milano, 1999; *Criminalità minorile e mediazione: riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminologiche sui minori*, a cura di Molinari, Amoroso, Milano, 1998; *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di Picotti, Padova, 1998; SCIVOLETTO, *Mediazione penale minorile: rappresentazioni e pratiche*, Milano, 2009. Più di recente, con una panoramica sulla prassi, CERETTI, *La mediazione reo-vittima nel sistema penale minorile. Rivisitazione di alcuni nodi teorici dopo quindici anni di pratiche*, in *Rass. it. crim.*, 2013, 286 ss.

di “irrelevanza del fatto”, in base al quale il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere, dopo aver ascoltato anche la persona offesa (art. 27); in terza battuta, il giudice può inserire la mediazione fra le prescrizioni dirette «a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa», quando decida di sospendere il processo con messa alla prova (art. 28). Sulle ricadute pratiche del ricorso a tali *escamotages* si avrà modo di tornare in seguito⁶⁵.

Altrettanto noto è come il primo riferimento espresso alla mediazione penale sia comparso nel d.lgs. n. 274/2000, sulla competenza penale del giudice di pace: l’art. 29 comma 4 prevede che all’udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice debba promuovere la conciliazione tra le parti, potendo avvalersi a tal fine «anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio».

Rinviando anche in questo caso all’amplessima letteratura in materia⁶⁶, ci si limita a rilevare come le potenzialità della mediazione dinanzi al giudice di pace – sia in prospettiva riconciliativa, sia in quella deflattiva – finiscono per dipendere dalla *effettiva* possibilità per i giudici di avvalersi, per l’appunto, di «centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio», istituiti conformemente alle linee guida internazionali e dotati di personale qualificato.

Ora, l’assenza di una disciplina di settore non può che aver inciso negativamente sulla diffusione territoriale dei centri di mediazione, tanto è vero che il panorama delineato al riguardo dalla più volte citata indagine monografica in materia risulta piuttosto sconfortante: le esperienze di mediazione penale «ancorché sostanzialmente positive, sono rarissime e prive di adeguati fondi e supporti. Né la legge del giudice di pace, né leggi successive, hanno infatti considerato di predisporre strutture idonee, dotate di risorse adeguate e composte da personale qualificato per svolgere tali compiti. Fino ad oggi la mediazione pe-

⁶⁵ Cfr., *infra*, par. 3.4.

⁶⁶ Senza pretesa di completezza, AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, Milano, 2003; *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di Scalfati, Padova, 2001; *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra, Illuminati, Torino, 2001; *Giudice di pace e processo penale: commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 ed alle successive modifiche*, diretto da Chiavario, Marzaduri, Torino, 2002; *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di Picotti, Spangher, Milano, 2002; più di recente, *Il giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria*, a cura di Fornasari, Mattevi, Trento, 2017. Per ulteriori e aggiornati riferimenti bibliografici v. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 259 ss.

nale fuori dall'ambito minorile è apparsa, troppo spesso, più salvificamente invocata che praticata, con il pericolosissimo effetto di lasciare ai giudici di pace [...] la gestione esclusiva del tentativo di conciliazione»⁶⁷.

Anche per queste ragioni, sino ad oggi il possibile ricorso alla mediazione prefigurato dall'art. 29 comma 4 del d.lgs. 274/2000 pare abbia avuto un successo assai limitato⁶⁸; piuttosto, la conciliazione tra vittima e reo promossa dinanzi al giudice onorario⁶⁹ può aver favorito altre modalità di definizione anticipata del procedimento, come l'esclusione della procedibilità per irrilevanza del fatto (art. 34) e l'estinzione per condotte riparatorie (art. 35)⁷⁰.

Per quanto concerne invece gli interventi normativi più recenti, occorre ricordare l'inserimento, ad opera della l. n. 67/2014, del primo riferimento esplicito alla mediazione nel codice di rito: nel quadro della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova degli adulti⁷¹, l'art. 464-*bis* comma 4 c.p.p. include nel programma di trattamento alla cui esecuzione il beneficio è subordinato anche «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la media-

⁶⁷ *Ivi*, 319 s., ove si segnala come l'unico centro pubblico di mediazione a supporto continuativo dell'attività del giudice di pace sia quello istituito, sin dal 2004, dalla Regione Trentino-Alto Adige.

⁶⁸ Un'ulteriore ragione segnalata in dottrina risiede nella scarsa appetibilità di tale opzione nell'ottica dell'imputato: se infatti il ricorso alla mediazione *presuppone* l'ammissione di responsabilità, la previsione di cui all'art. 29 co. 4 ultimo periodo, in virtù della quale «le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione», non sembra sufficiente a scongiurare un (inevitabile?) condizionamento da parte del giudice in sede decisionale, nell'ipotesi in cui il percorso di mediazione non abbia sortito gli effetti auspicati (sul punto v., *ex multis*, BONINI, *Udienza di comparizione*, in *Giudice di pace e processo penale*, diretto da Chiavario, Marzaduri, cit., 262).

⁶⁹ Tuttavia, l'attività conciliativa svolta dal giudice nel corso dell'intero procedimento - in ossequio alla previsione generale di cui all'art. 2 d.lgs. 274/2000 - non è riconducibile al paradigma della mediazione, posto che il mediatore è «soggetto terzo, indipendente e qualificato, ma privo di potere e quindi diverso dai soggetti tradizionali del processo penale» (MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 301), quali il giudice e il pubblico ministero.

⁷⁰ In dottrina si è segnalato come l'analisi complessiva del reato e delle sue conseguenze realizzata in sede di mediazione potrebbe corroborare proprio le valutazioni propedeutiche all'applicazione degli istituti di cui agli artt. 34 e 35 (sul punto v. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., 294 s., con ulteriori rinvii).

⁷¹ La quale, peraltro, ha suscitato numerose perplessità in ordine alla coerenza complessiva del nuovo istituto con il paradigma della giustizia riparativa: in argomento v. BERTOLINI, *La messa alla prova per adulti sotto la lente della giustizia riparativa*, in *Verso un processo penale accelerato: riflessioni intorno alla L. 67/2014 al D. lgs. 28/2015 e al D.L. 2798/2014*, a cura di Marandola, La Regina, Aprati, Napoli, 2015, 49, 60. Per ulteriori osservazioni critiche sul ruolo specificamente assegnato alla mediazione nell'ambito dell'istituto medesimo v. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 406 ss.

zione». Senonché quest'ultimo inciso («ove possibile»), oltre a conferire carattere giuridicamente non vincolante all'opzione in esame, suona quasi beffardo, nel momento in cui la carenza di strutture all'uopo indispensabili frappone un ostacolo eminentemente pratico all'utilizzo della mediazione stessa nella prassi del nuovo istituto⁷².

3.3. ... *occasioni mancate*... L'ineludibile attuazione della già citata Direttiva 2012/29/UE, in materia di tutela delle vittime, poteva rappresentare una buona occasione per assicurare alle persone offese dal reato, ed anche agli autori, l'accesso regolamentato ai percorsi di giustizia riparativa, e di mediazione in particolare, così come auspicato dalla fonte europea.

Ed invece, in modo del tutto estemporaneo, il legislatore si è limitato ad annoverare all'art. 90**bis** c.p.p.⁷³, tra le informazioni che l'autorità procedente deve fornire alla persona offesa sin dal primo contatto, la menzione della «possibilità che il procedimento sia definito [...] attraverso la mediazione»: si tratta di una previsione del tutto sterile, se non affiancata da una disciplina organica sull'innesto della mediazione nelle diverse fasi del rito ordinario e dalla istituzione delle necessarie strutture territoriali.

Un'ulteriore occasione era offerta dall'attuazione delle deleghe conferite dalla legge n. 103/2017 in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, le quali dettavano alcuni principi e criteri direttivi suscettibili di sviluppo nella materia in questione. In particolare, l'art. 1 comma 85 alludeva alla «previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative».

Ora, nonostante la delega sembrasse riferirsi alla sola fase esecutiva, lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima» trasmesso alla presidenza della Camera in data 21 maggio 2018, contemplava, all'art. 1, programmi di giustizia riparativa «anche prima della fase esecutiva» (comma 3)⁷⁴ e prevedeva che «la mediazione

⁷² E nulla aggiunge al riguardo l'art. 141-ter co. 4 disp. att. c.p.p., che, mutuando l'espressione utilizzata nell'art. 29 co. 4 d.lgs. 274/2000, attribuisce all'ufficio locale di esecuzione penale esterna di riferire «specificamente [...] sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, *avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio*» (corsivo aggiunto); i quali, come si è evidenziato, continuano però a mancare.

⁷³ Inserito dal d.lgs. 15.12.2015, n. 212, che ha dato attuazione alla citata Direttiva.

⁷⁴ Anche se va riconosciuto che negli articoli successivi - nei quali si prefigurava una distinzione articolata

penale e ogni altro programma di giustizia riparativa sono svolti con l'apporto professionale dei mediatori penali» (comma 4). A quest'ultimo proposito, veniva prefigurata una disciplina quadro per l'esercizio professionale dell'attività di mediatore penale, demandandone la regolamentazione più puntuale a un decreto ministeriale (art. 3.3), la cui adozione avrebbe contribuito a superare uno dei principali impedimenti pratici del ricorso alla mediazione⁷⁵.

Sennonché, tale Schema di decreto legislativo è stato abbandonato a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione giustizia della Camera⁷⁶.

Infine, con specifico riferimento all'ordinamento penitenziario minorile, va segnalata la previsione – di portata innovatrice per la verità assai limitata – del d.lgs. n. 121/2018⁷⁷, il cui art. 1 comma 2 dispone che «l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato». Se da un lato tale previsione utilizza, per la prima volta nel diritto positivo interno, l'espressione “giustizia riparativa”, al contempo essa ne confina l'ambito di operatività alla fase *esecutiva* della pena; quasi ignorando come la prassi, illustrata di seguito, abbia da tempo superato questa impostazione riduttiva.

3.4. *...e supplenza della prassi (in ambito minorile)*. Nel recente documento «La mediazione penale e altri strumenti di giustizia riparativa nel procedimento

tra le diverse forme di mediazione: mediazione reo-vittima specifica; mediazione reo-vittima aspecifica, cioè incontro tra il reo e la vittima di un altro reato lesivo del medesimo bene giuridico; incontro guidato del mediatore tra gruppi di autori e gruppi di vittime aspecifiche (art. 6) – l'impianto generale appariva ancorato alla fase esecutiva. Si allude all'art. 8, rubricato «svolgimento dei programmi di giustizia riparativa», ove si prevedeva che l'esito del programma fosse «comunicato al magistrato di sorveglianza competente per territorio» (co. 4); e che l'esito negativo non precludesse «l'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari» (co. 5).

⁷⁵ A ben vedere, però, nel dossier di accompagnamento allo Schema di decreto legislativo in esame (reperibile in www.camera.it, nella documentazione dei lavori della Commissione giustizia del 6.9.2018) si precisava che i mediatori penali avrebbero dovuto essere individuati tra «i soggetti [che] operano già ad oggi alle dipendenze di amministrazioni statali e locali in forma gratuita»; e si aggiungeva che «andrebbe confermato che da un'estensione dei programmi di giustizia riparativa, quale quella prefigurata dal provvedimento in esame, non discendano richieste di rimborsi o compensi, peraltro non escluse espressamente dall'articolo in esame». Un esempio emblematico dell'assenza della volontà pubblica di *investire il necessario* a sostegno dei programmi di giustizia riparativa.

⁷⁶ Il quale peraltro conteneva pure rilievi non privi di fondamento (cfr. resoconto della seduta del 6 settembre 2018, 20 ss., in www.camera.it).

⁷⁷ «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni», attuativo della delega conferita dalla l. n. 103/2017, art. 1 co. 81, 83 e 85.

penale minorile»⁷⁸, il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza continua a invocare «una legge che disciplini l'innesto della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione penale, nel rito minorile»⁷⁹.

Malgrado l'inerzia legislativa, lo stesso documento illustra come, sfruttando i "varchi d'accesso" lasciati dal d.P.R. n. 448/1988, nel corso dei decenni sia maturata una ricchissima esperienza di mediazione minorile presso le procure e i tribunali per i minorenni dell'intero Paese⁸⁰. Si tratta della prosecuzione e del potenziamento delle pionieristiche esperienze pilota avviate sin dai primi anni '90 presso la procura per i minorenni di Torino e descritte nelle pagine di *Minori giustizia* a partire dal "manifesto" del 1994⁸¹. È sempre il documento del Garante a segnalare come alcune di quelle «sperimentazioni e progettualità [...] - consolidatesi nel tempo - sono divenute stabili servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa, pur se sempre a livello locale»⁸². In effetti, dal quarto capitolo del documento stesso - intitolato «Fotografie d'Italia: una mappatura sul ricorso alla giustizia riparativa nel procedimento penale minorile» - emerge un quadro caratterizzato dalla presenza di servizi di mediazione stabile nella grande maggioranza dei distretti di Corte d'appello.

È ancora una volta l'assenza di una normativa di riferimento a generare, inevitabilmente, disomogeneità territoriali nelle modalità di impiego dei programmi di giustizia riparativa e in particolare della mediazione penale, lo schema più diffuso: in relazione sia alla fase del procedimento in cui essi si innestano e ai relativi criteri di coordinamento; sia alla frequenza con cui vi si ricorre anche al di fuori della messa alla prova del minore (la "via d'ingresso" principale, nella prassi); sia al coinvolgimento dei minori infraquattordicenni, i quali - a prescindere dal difetto d'imputabilità - ben potrebbero trarre beneficio dalla frequenza dei programmi in questione.

Nonostante il vuoto legislativo e la conseguente frammentarietà della prassi rendano ardua una ponderazione compiuta sull'incidenza della mediazione nel rito minorile, proprio in ragione del fatto che quest'ultima opera attraverso

⁷⁸ Cit., *supra*, nota 12.

⁷⁹ *Ivi*, ALBANO, *Introduzione*, 6

⁸⁰ *Ivi*, BRONZO, *Giustizia riparativa e procedimento penale minorile*, 23 ss. (con particolare riferimento a gli artt. 9, 27, 28; cfr., *supra*, par. 3.2).

⁸¹ MAGISTRATI MINORILI DI TORINO, *Proposte per una risposta penale "riparatoria"*, in *Minori giustizia*, 1994, n. 4, 26. Sul punto v. MESTITZ, COLAMUSSI, voce *Mediazione penale*, cit., § 1, con ulteriori rinvii bibliografici.

⁸² BRONZO, *Giustizia riparativa e procedimento penale minorile*, cit., 26.

norme (in particolare gli artt. 27-28 del d.P.R n. 448/1988, ma anche *il perdono giudiziale* ex art. 169 c.p.⁸³) che consentono definizioni anticipate del procedimento, è ragionevole concludere nel senso che tale istituto generi, tra l'altro, anche un considerevole risultato decongestionante. Si tratta del resto di una conferma della (oramai risalente) previsione secondo cui «[s]e si procedesse ad una integrazione/regolamentazione della mediazione nell'ambito della giustizia minorile, ci si potrebbe anche attendere un sensibile effetto deflattivo»⁸⁴.

4. *Conclusioni.* La dottrina che più ha riflettuto sulle molteplici potenzialità della mediazione esprimeva perplessità sulla "efficacia deflattiva" quale «parametro corretto per valutare l'opportunità dell'inclusione sistematica della mediazione nell'ordinamento penale»⁸⁵.

Tali perplessità restano attuali e meritano di essere tutt'ora condivise.

Etichettare la mediazione strumento deflattivo significa valorizzarne solamente l'attitudine funzionale a un obiettivo (certamente condivisibile e tuttavia) eterogeneo rispetto alle istanze che animano l'istituto in esame e agli scopi che è esso in grado di perseguire⁸⁶.

Come è stato ricordato, i programmi di mediazione penale attuati nei contesti più disparati, dal Nordamerica all'Europa, in ordinamenti di *common law* e di *civil law*, hanno dato buona prova in molteplici prospettive: maggiore soddisfazione degli interessi delle vittime, pacificazione sociale, riduzione dei tassi di recidiva e migliori chances di reinserimento sociale del reo. Si tratta di risultati la cui valutazione non merita di essere imprigionata nelle logiche numeriche della "riduzione dei carichi pendenti".

Del resto, come è già stato sottolineato, se vi sono programmi di mediazione senz'altro in grado di generare *immediati effetti deflattivi* (in quanto operanti durante le fasi iniziali del procedimento e propedeutici alla definizione anticipata), in altre ipotesi tali effetti restano preclusi in radice: è il caso della mediazione attuata esclusivamente *durante* l'esecuzione della pena, se non *dopo* l'intera espiazione di quest'ultima; in tal caso l'effetto immediato è addirittura di

⁸³ Ulteriore istituto attraverso il quale è possibile valorizzare l'eventuale esito positivo dei percorsi di giustizia riparativa (BRONZO, *Giustizia riparativa e procedimento penale minorile*, cit., 30 s.)

⁸⁴ MANNOZZI, *Collocazione sistematica*, cit., 133.

⁸⁵ *Ivi*, 138. ove l'A. reputava la scelta di parificare la mediazione agli altri «strumenti della depenalizzazione» in parte riduttiva e in parte fuorviante.

⁸⁶ Cfr., *supra*, par. 2.

segno opposto, poiché, inevitabilmente, un percorso di mediazione *costa*, in termini di tempo, risorse umane e finanziarie.

Eppure, non c'è dubbio che *anche* in queste ipotesi la mediazione conservi l'attitudine a produrre i benefici appena ricordati, in termini specialpreventivi e di ristoro delle vittime.

Vi è peraltro un anello di congiunzione tra le finalità "nobili" della mediazione e i suoi effetti deflattivi collaterali che prescinde dalla fase procedimentale in cui essa viene innestata: la contrazione della recidiva.

È stato segnalato quanto siano incoraggianti i dati statistici su questo fronte⁸⁷; e pure sono stati ricordati gli studi secondo i quali la riduzione della recidiva risulta ancor più significativa per gli autori di reati violenti⁸⁸, rispetto ai quali, il più delle volte, la cornice sanzionatoria medio-alta consentirà solamente di *affiancare* la mediazione all'esecuzione della pena, dunque senza alcun risparmio di energie procedimentali.

Tuttavia, non è forse la riduzione della recidiva un - formidabile - risultato deflattivo?

Certo, non è un risultato diretto e immediato, ma solo potenziale e nel lungo termine. Nondimeno, si tratta della *migliore deflazione possibile*, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo, poiché, banalmente, non riduce solo il numero e la durata dei procedimenti, bensì, più in radice, l'ammontare dei reati (e dunque delle vittime).

In definitiva, per tutte le ragioni appena riassunte, all'interrogativo formulato in apertura circa l'attitudine della mediazione a generare effetti deflattivi può essere fornita risposta positiva, con due precisazioni.

In primo luogo, per sfruttare al meglio le potenzialità della mediazione, anche sul versante della deflazione, occorre colmare l'inveterata lacuna legislativa: serve, finalmente, «una disciplina che ne regoli i programmi, li coordini con l'ordinamento vigente, ne definisca gli effetti sul processo, sulla risposta sanzionatoria e sulla sua esecuzione» e che «scioglia i nodi operativi di non poco conto (formazione, imparzialità, indipendenza e doveri dei mediatori; utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del programma; riservatezza e confidenzialità ecc.)»⁸⁹.

⁸⁷ Cfr., *supra*, par. 2.3.

⁸⁸ *Ivi*, nota 53.

⁸⁹ MAZZUCATO, *Ostacoli e "pietre di inciampo" nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, cit.,

In secondo luogo, va ribadito che la deflazione va concepita quale effetto collaterale⁹⁰, uno dei “buoni frutti” della mediazione, le cui finalità precipue, gravitanti attorno alla riconciliazione tra vittima e autore, restano altre.

«Pensiamo alla vicenda di [C.F., *omissis*], vedova di un carabiniere ucciso da un diciannovenne mentre effettuava un controllo su un’autovettura dove viaggiavano tre giovani [...] Oggi quella donna si batte perché [M., *omissis*], l’omicida di suo marito, non sconti in carcere la condanna a vent’anni inflittagli. In altre parole, chiede giustizia e non vendetta, convinta che oggi il carcere è vendetta. La signora [F., *omissis*] si augura dunque che M. possa continuare proficuamente il percorso di ricerca, ripensamento e ricostruzione già intrapreso, usufruendo di misure alternative alla detenzione, magari all’interno di una comunità. È in una comunità, infatti, che la donna – la stessa donna che alla prima udienza gli urlava contro disperata – lo ha incontrato, iniziando così un rapporto, spesso doloroso e sempre faticoso, con lui e con sua madre, che

122. E occorrerebbero pure adeguati investimenti pubblici, dato che, come sottolineato poc’anzi, la mediazione *costa*; sarebbe dunque auspicabile un cambio di prospettiva rispetto alla già segnalata tendenza a concepire i programmi di giustizia riparativa quali alternativa al processo penale da realizzarsi «a costo zero» (cfr., *supra*, nota 75).

Del resto, si tratterebbe di investimenti tutt’altro che in perdita, ove si consideri il saldo costi-benefici dei programmi di *Victim-Offender Mediation (VOM)* descritto dal già citato studio ad ampio spettro realizzato da HANSEN, UMBREIT, *State of knowledge*, cit., 105 s. Lo studio in esame evidenzia infatti le ricadute deflative della *VOM* in molteplice prospettiva: sia sul versante dei carichi giudiziari, in relazione al quale si sottolinea come la durata media dei percorsi di mediazione sia *inferiore di due terzi* rispetto a quella dei procedimenti tradizionali; sia sul versante dei tassi di carcerizzazione; sia sul versante puramente *economico*, in ragione dei costi medi assai inferiori dei programmi in questione rispetto a quelli connessi al *criminal justice system* ordinario. Sotto questo profilo, merita particolare attenzione il rilievo secondo cui il risparmio complessivo di spesa *cregge* di pari passo con l’aumento delle risorse destinate all’evoluzione e al consolidamento dei programmi stessi: «*It is also clear that the efficiency of victim-offender mediation programs increases over time, leading to greater cost savings as programs mature, and cost-effectiveness is increased when community mediation centers provide resources such as mediators*» (*ivi*, 106). In definitiva, l’investimento in mediazione risulta *fruttifero* anche in vista del *contenimento della spesa pubblica*.

⁹⁰ Si condividono appieno, dunque, le osservazioni di PIEMONTESE – formulate nel ruolo di “Contraddittore” a MANNOZZI, *Collocazione sistematica*, cit. – secondo la quale «se è vero che le virtualità deflative della mediazione non devono costituire il principale parametro per stimare l’opportunità di estenderne l’ambito applicativo, è anche vero che la medesima [...] non può non concorrere poi ad uno snellimento del carico giudiziario» (in *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, a cura di De Francesco, Venafro, cit., 144).

l'avrebbe portata - nel momento della lettura della sentenza - a piangere per la sofferenza di entrambi»⁹¹.

È un esito talmente immane sul piano assiologico da risultare incommensurabile al metro economicistico della deflazione.

⁹¹ MANCONI, ANASTASIA, *Postfazione. Dare un senso al dolore*, in *Il libro dell'incontro*, a cura di Bertagna, Ceretti, Mazzucato, cit., 401.